REVISIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 54

Indennità di manovra

Per ogni traversata, a compenso delle manovre eseguite, viene corrisposta una indennita' nelle seguenti misure: Comandante e direttore di macchina..... L. 200 1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina.... " 130 Ufficiale navale e ufficiale di macchina..... " 110 Nostromo, capo motorista e capo elettricista..... " 55 Carpentiere, motorista ed elettricista..... " 45 Marinaio e ingrassatore..... " 35 Carbonaio..... " 25 Per i marinai addetti ai servizi di plancia l'indennita' di manovra e' maggiorata dell'80 per cento.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973, non più in vigore dal 3 giugno 1976 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 11 febbraio 1970, n. 34
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-delle-competenze-accessorie-del-personale-dell-azienda/art-54-indennita-di-manovra/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it